



CITTA' DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 17

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI.

L'anno **duemilatredici** addì **tre** del mese di **maggio** alle ore **21.00** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
BUIZZA DANTE DANIELE (Sindaco)	SI		BINETTI MARIA GIOVANNA	SI	
TRUFFELLI ORIETTA	SI		ZOGNO EMILIA	SI	
GHEDI ANGIOLINO	NO	SI	CANCELLI MAURIZIO	NO	SI
BINETTI GIULIANO	NO	SI	PIOVANELLI BRUNO	NO	SI
BONASSI PAOLO	SI		BERTOZZI AURELIO	SI	
DOSSI GIANBATTISTA	SI		BORELLI VALERIA	NO	SI
UBOLDI DAVIDE	NO	SI	PASINETTI RENATO	NO	SI
MENNI DARIO	SI		PATERLINI DOMENICO	NO	SI
VERZELETTI STEFANO	SI		VENTURI GRAZIELLA	NO	SI
QUARESMINI ANDREA	SI		SCALVINI ROBERTO	NO	SI
COSTA GIACOMO	SI		TOTALI	12	9

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale Sig. **Serafini dott. Luca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Avv. **Dante Daniele Buizza** (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **n. 5** dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 17 del 3 maggio 2013

Oggetto: Approvazione del Regolamento comunale sui controlli interni.

- **Orietta Truffelli (Consigliere Comunale)** : Si tratta di un obbligo che deriva dal decreto-legge n. 174 del 2012 che ha rafforzato i controlli interni degli Enti Locali. Siamo fuori tempo massimo. Abbiamo già avuto una sollecitazione da parte della Prefettura, così come quasi tutti i Comuni della Provincia. C'è bisogno di un Regolamento che dica come e quando vengono fatti i controlli interni e, soprattutto, a chi vengono assegnati i relativi compiti. Il perno è il Segretario comunale. Quando non sanno che fare attribuiscono le responsabilità ai soliti noti. Poi, nascono problemi di coesistenza con le altre funzioni di competenza degli stessi. Chi deve controllare queste cose è, a mio parere, principalmente il Revisore dei Conti. Il Regolamento che viene presentato è molto sintetico. Questo Regolamento dovrebbe essere un tutt'uno con il Regolamento di contabilità, mentre, invece, adesso, è un corpo a sé stante. Insomma, va fatto un lavoro un po' più organico e, soprattutto, più nel dettaglio, andrebbero definite le procedure ed identificate le figure ad esse preposte. Si parla, infatti, di un sistema integrato di controlli. In realtà, per applicarlo in modo efficace, andrebbe supportato con altre modalità di controllo. Questo, dal mio punto di vista. Però, quanto meno, si tratta di un primo passo. Vengono comunque disegnate le linee generali dei controlli, che potranno essere successivamente sviluppate. Vi sono diverse tipologie di controlli. Esiste un controllo di regolarità amministrativa che è preventivo ed anche successivo, da attuare, quest'ultimo, con tecniche di campionamento che possono essere proprie della revisione e che devono essere fatte con una certa periodicità. Esiste anche un controllo di regolarità contabile. È ovvio che uno dei primi controlli che deve essere fatto è quello dell'equilibrio del bilancio. Questa è in estrema sintesi il Regolamento che viene proposto e che diamo per letto.

- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale)** : C'è una frase che non capisco proprio. All'articolo 5, punto 2, si dice: *"Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia....."*. Cosa vuol dire?

- **Segretario Generale** : Deve essere letta nel contesto dell'intero periodo. Come è scritto nel proseguo della frase, l'efficacia viene ad integrarsi con la conclusione del periodo di pubblicazione. Ad esempio, una deliberazione acquisisce efficacia dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio.

- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale)** : Quindi, l'integrativa dell'efficacia...

- **Segretario Generale** : Va letto con il periodo successivo... Significa che il controllo preventivo non si svolge nella sola fase della formazione dell'atto, ma anche nella fase in cui devono essere osservati degli adempimenti procedurali affinché lo stesso acquisisca efficacia.

- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale)** : A chi il Segretario comunale manda la relazione sui controlli? Avrei potuto andarmi a vedere, ovviamente, l'articolo del Testo Unico degli Enti Locali, però, non sono andato a leggerlo, francamente.

- **Sindaco**: Al Revisore dei Conti ed alla Corte dei Conti.

- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale)** : Lo manderei anche al Consiglio, almeno ai Capigruppo.

- **Sindaco**: Quindi, va integrato?

- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale)** : lo farei questa integrazione. E' una questione seria, per cui sarebbe opportuno che i Consiglieri vengano informati. Secondo me, dal punto di vista della democrazia andrebbe fatto.

- **Sindaco**: La legge lo prevede già, ma, se si ritiene che il richiamo legislativo contenuto nel Regolamento non è sufficiente, prevediamolo espressamente, anche solo per una questione di più facile lettura. Con questa integrazione pongo in votazione il Regolamento in parola.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il comma 6 dell'articolo 117 della Costituzione repubblicana, novato dalla legge costituzionale 3/2001, che riconosce ai Comuni la potestà regolamentare "in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite";
- l'articolo 4 della legge n. 131/2003 secondo il quale i Comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà statutaria e regolamentare;
- gli articoli 7 e 42, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

RICHIAMATO , inoltre, l'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, avente ad oggetto : "Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali";

PREMESSO che il richiamato articolo 3 del D.L. n. 174/2012 impone ai Comuni di attivare un "sistema di controlli" declinato in:

- controlli di regolarità amministrativa e di regolarità contabile, preventivi e successivi;
- controllo di gestione;
- controllo strategico;

ACCERTATO che l'articolo 3, comma 2, del più volte menzionato decreto - legge obbliga gli enti locali ad attivare il sistema dei controlli interni con apposito "regolamento adottato dal Consiglio";

ESAMINATO lo schema di Regolamento dei Controlli Interni composto da 15 articoli;

VISTO l'art. 12 dello Statuto comunale in materia di "Regolamenti comunali";

PRESA VISIONE degli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Affari Economico-Finanziari, ai sensi dell' art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, su n. 11 presenti e n. 11 votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) - di approvare il Regolamento dei Controlli Interni composto da 15 articoli, con la seguente integrazione :

- all'art. 10, comma 2, la frase "*... ai soggetti individuati nel predetto art. 147-bis, comma 3.*" viene rivista come segue : "*... ai soggetti individuati nel predetto art. 147-bis, comma 3, avuto particolare riguardo al Consiglio Comunale.*";

2) - di dare atto che lo stesso, con l'integrazione di cui al precedente punto del dispositivo, viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

3) - di affiggere il Regolamento in parola all'Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandole a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;

4) - di dare atto che una copia del medesimo Regolamento saranno tenute a libera disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;

5) - di comunicare l'intervenuta approvazione del Regolamento di cui trattasi alla Prefettura di Brescia;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI, su n. 11 presenti e n. 11 votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

6) - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



CITTA' DI TRAVAGLIATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Libertà n. 2 - 25039 Travagliato (BS)
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
e-mail: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

Regolamento comunale sui controlli interni
- Approvazione -

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONENTE IN MERITO ALLA REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 D. Lgs. 267/2000).

- FAVOREVOLE
 CONTRARIO

MOTIVAZIONE:

Travagliato, 26/04/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI IN MERITO ALLA
REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. 267/2000)

- FAVOREVOLE
 CONTRARIO

MOTIVAZIONE:

Travagliato, 26/04/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
(Raffaella Dr. ssa Riva)



CITTA' DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Libert  n. 2 - 25039 Travagliato (BS)
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
e-mail: protocollo@pec.comune.travagliato.bs,it

REGOLAMENTO DEI

CONTROLLI INTERNI

Approvato dal Consiglio Comunale

Con deliberazione n. in data

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

Articolo 3 – Finalità dei controlli

Articolo 4 – Regolamento di contabilità

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 – Controllo preventivo e successivo

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

Articolo 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile

Articolo 8 – Sostituzioni

Articolo 9 – Responsabilità

Articolo 10 – Controllo successivo

TITOLO III – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 11 – Direzione e coordinamento

Articolo 12 – Ambito di applicazione

Articolo 13 – Esito negativo

TITOLO IV – NORME FINALI

Articolo 14 – Comunicazioni

Articolo 15 -Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina organizzazione, strumenti e modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012.

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

1. Data la dimensione demografica del Comune di Travagliato, pari a 13.783 residenti al 31 dicembre 2012, il sistema dei controlli interni si compone di:

- controllo di regolarità amministrativa e contabile,
- controllo di gestione,
- controllo degli equilibri finanziari.

2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

3. Gli organi politici, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, garantiscono la necessaria autonomia ed indipendenza al Segretario Generale, ed ai responsabili di area o servizio nell'espletamento delle loro funzioni di controllo.

Articolo 3 – Finalità dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

Articolo 4 – Regolamento di contabilità

1. Le norme del presente regolamento, che disciplinano i controlli di gestione e degli equilibri finanziari, integrano il regolamento di contabilità comunale ai sensi degli articoli 196, 147-quinquies comma 6 del TUEL.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 – Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.

2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.

3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

Articolo 6 – Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale, il responsabile di area o servizio competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il

parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del TUEL.

2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile di area o servizio interessato.

3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo delle deliberazioni.

4. Per ogni altro atto amministrativo diverso dalle deliberazioni, il responsabile di area o servizio precedente esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa il cui esito è attestato con la personale sottoscrizione che perfeziona il provvedimento.

Articolo 7 – Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della Giunta e del Consiglio Comunale, il responsabile dell'area finanziaria esercita il controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del TUEL.

2. Su ogni proposta di deliberazione giuntale e consiliare, che non sia mero atto di indirizzo e che comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, deve sempre essere richiesto il parere del responsabile dell'area finanziaria in ordine alla regolarità contabile.

3. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione.

4. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del TUEL, il responsabile dell'area finanziaria esercita il controllo di regolarità contabile attraverso l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria.

5. Il visto attestante la copertura finanziaria è allegato, quale parte integrante e sostanziale, al provvedimento cui si riferisce.

Articolo 8 – Sostituzioni

1. Nel caso in cui il responsabile di area o servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica, o di regolarità contabile, è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.

2. Nel caso in cui il responsabile dell'area finanziaria sia assente il visto attestante la copertura finanziaria è rilasciato da colui che è designato a sostituirlo.

Articolo 9 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

2. Ove la Giunta o il Consiglio comunale non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Articolo 10 – Controllo successivo

1. Il Segretario comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile. Il Segretario comunale, secondo i principi generali della revisione aziendale ed esclusivamente con tecniche di campionamento, verifica la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni che comportano impegno contabile di spesa, degli atti di accertamento delle entrate, degli atti di liquidazione della spesa, dei contratti e di ogni altro atto amministrativo.

2. Il Segretario comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati a campione ed il lavoro svolto. Il Segretario trasmette le risultanze del controllo di cui all'art. 147-bis, comma 2,

del Tuel, approvato con il D. lgs. n. 267/2000, ai soggetti individuati nel predetto art. 147-bis, comma 3, avuto particolare riguardo al Consiglio Comunale.

TITOLO III – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 11 – Direzione e coordinamento

1. Il responsabile dell'area finanziaria dirige e coordina il controllo sugli equilibri finanziari ai sensi dell'art. 147 comma 1 lettera c) del D. lgs. n. 267/2000.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile dell'area finanziaria.

Articolo 12 – Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Il controllo sugli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla Parte II del TUEL. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a) equilibrio tra entrate e spese complessive;
 - b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti;
 - c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale;
 - d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;
 - e) equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese;
 - f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
 - g) equilibri obiettivo del patto di stabilità interno.
3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.
4. Il controllo sugli equilibri finanziari avviene anche contestualmente al rilascio, ricorrendone i presupposti, del parere in ordine alla regolarità contabile di cui all' articolo 49 del Tuel.

Articolo n. 13 – Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenze o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari o gli equilibri obiettivo del patto di stabilità, il responsabile dell'area finanziaria procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie previste dall'articolo 153 comma 6 del TUEL.

TITOLO IV – NORME FINALI

Articolo 14 – Comunicazioni

1. Ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del decreto legge 174/2012, a cura del Segretario comunale copia del presente, divenuto efficace, sarà inviata alla Prefettura ed alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Articolo 15 -Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui diverrà esecutiva la deliberazione consiliare di approvazione.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con lo stesso.

3. Ai fini dell'accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 150/2009, il presente viene pubblicato sul sito web del comune dove vi resterà sino a quando non sarà revocato o modificato. Nel caso sarà sostituito dalla versione rinnovata e aggiornata.

.....

Articolo 1

Il Decreto legge 10 ottobre 2012 numero 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" (GU 10 ottobre 2012 numero 237).

Articolo 6

Il paragrafo 7 del Principio Contabile Numero 2 per gli enti locali deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno recita: "i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, negli enti privi di personale di qualifica dirigenziale, sono direttamente responsabili, in via esclusiva, della correttezza amministrativa, dell'efficienza, dei risultati della gestione e del raggiungimento degli obiettivi formulati negli strumenti di programmazione di cui al sistema di bilancio".

Previsione dell'articolo 49 del TUEL nella nuova formulazione del DL 174/2012: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione".

Previsione dell'articolo 49 del TUEL rinnovato dal DL 174/2012. Il paragrafo 65 del Principio Contabile Numero 2 deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno già prevedeva che "qualsiasi provvedimento che comportasse), nell'anno in corso ed in quelli successivi, impegno di spesa o altri aspetti finanziari, (fosse) sottoposto al parere di regolarità contabile del responsabile del servizio finanziario".

Articolo 151 comma 4 TUEL: "I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria". Articolo 183 comma 9: "Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire «determinazioni» e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4".

Articolo 9

Si veda il paragrafo 73 del Principio Contabile Numero 2 per gli enti locali deliberato il 18 novembre 2008 all'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno: "il parere di regolarità contabile è obbligatorio e può essere favorevole o non favorevole; in questo ultimo caso deve essere indicata anche una idonea motivazione. Se la Giunta o il Consiglio deliberano pur in presenza di un parere di regolarità contabile con esito negativo, devono indicare nella deliberazione i motivi della scelta della quale assumono tutta la responsabilità".

Articolo 11

Il paragrafo 67 del Principio Contabile Numero 2 deliberato il 18 novembre 2008 dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli Enti Locali istituito presso il Ministero dell'Interno prevede: "il responsabile del servizio finanziario ha l'obbligo di monitorare, con assiduità, gli equilibri finanziari di bilancio".

Articolo 12

Previsione del comma 2 dell'articolo 147-quinquies del TUEL inserito dal DL 174/2012.

Articolo 14

Di fatto lo impone il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 174/2012: “gli strumenti e le modalità di controllo interno di cui al comma 1, lettera d), sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio e resi operativi dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dandone comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”.

Delibera Consiglio Comunale n. 17 del 03/05/2013

Il presente verbale ~~è stato~~ è sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
(Avv. Buizza Dante Daniele)

Il Segretario Generale
(Serafini dott. Luca)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li,

Il Segretario Generale

ORIGINALE

REFERATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **20 GIU 2013** all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, **20 GIU 2013**



Il Segretario Generale
Serafini Dott. Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 c. 3, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Li, **01 LUG 2013**



Il Segretario Generale
Serafini dott. Luca